

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3517

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI,
BORTOLANI, BRUNI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CITARI-
STI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LAT-
TANZIO, MARABINI, MENEGHETTI, MICHELI, MORA,
PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, PUCCI,
TANTALO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO**

Presentata il 28 giugno 1982

Norme relative agli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di semplificare la disciplina relativa alla distillazione dei prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato.

Come è noto, secondo la normativa comunitaria vigente, le associazioni dei produttori ortofrutticoli effettuano per conto dell'AIMA le operazioni di ritiro dei prodotti per le quantità che non trovano collocazione sul mercato al prezzo minimo stabilito dalla CEE, al di sotto del quale non si può vendere il prodotto. I quantitativi ritirati vengono poi pagati ai produttori con fondi CEE, a prezzi tali da garantire almeno la copertura delle spese di produzione. Si tratta evidentemente di una forma di difesa dei prezzi

dei prodotti agricoli, senza la quale ai produttori verrebbe a mancare qualsiasi certezza di reddito.

Data la notevole produzione ortofrutticola italiana, con particolare riferimento alla frutta (mele, pere, pesche), il verificarsi di certe eccedenze costituisce praticamente un fenomeno fisiologico, suscettibile tuttavia di raggiungere livelli più elevati in annate di congiuntura sfavorevole.

La produzione ritirata dal mercato deve obbligatoriamente essere indirizzata verso specifiche destinazioni e precisamente:

per tutti i prodotti, distribuzione gratuita in beneficenza, alle scuole, agli

istituti di pena, ospedali, ospizi oppure all'alimentazione animale oppure utilizzazione per fini non alimentari, vale a dire distruzione;

per mele, pere e pesche, in via sussidiaria, trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80 gradi ottenuto per distillazione diretta del prodotto.

Di tutte queste possibili destinazioni, la distribuzione per fini alimentari (beneficenza, alimentazione animale), assorbe una percentuale molto ridotta di eccedenze, per cui queste vengono destinate in maggior parte alla distillazione (per i prodotti per cui è possibile) o alla distruzione. Dovendosi ovviamente evitare, per quanto possibile, il ricorso alla distruzione, che in effetti nella campagna 1980-1981 ha riguardato soltanto lo 0,91 per cento del totale dei ritiri, è opportuno facilitare al massimo l'avvio alla trasformazione in alcole della frutta.

In proposito, si deve invece constatare che la normativa attualmente vigente, di carattere prevalentemente amministrativo (vedi da ultimo il decreto ministeriale 8 agosto 1980), si presta ad interpretazioni equivocate ed appare tutt'altro che adeguata alle esigenze degli operatori che effettuano operazioni di ritiro. Ed infatti le modalità stabilite per i controlli si attagliano ai ritiri per la distruzione dei prodotti, ma appaiono, dopo l'esperienza maturata durante lo scorso anno, del tutto inadeguate per le operazioni di avvio della frutta alla distillazione.

Basti pensare che nelle regioni dove tali operazioni assumono proporzioni più rilevanti, come per esempio l'Emilia-Romagna, mentre negli anni passati erano sufficienti quattro o cinque commissioni, composte da tre funzionari pubblici, alla stregua dell'ultima normativa emanata in materia occorrerebbero circa 90 commissioni composte da cinque funzionari di amministrazioni diverse (Ispettorato agrario, ICE, Guardia di finanza, Prefettura e Regione) per un totale quindi di 450 persone nella sola Emilia-Romagna. Ogni

partita di prodotto, poi dovrebbe essere valutata e pesata nei centri di ritiro, caricata su *camion* e seguita da una commissione, al completo, fino alla distilleria.

Inoltre è stabilito il limite massimo, per ogni « centro », di 3.500 quintali di prodotto ritirato al giorno. Poiché vengono considerati « centri » le distillerie, se ne deduce la pratica inutilità delle operazioni di ritiro, poiché le industrie di trasformazione sono in condizione di distillare un quantitativo di produzione maggiore, che per la quota che supera il predetto limite spesso finirebbe con lo essere distrutto: del resto, le stesse gare d'asta bandite dall'AIMA prevedono ritiri giornalieri superiori ai 3.500 quintali.

Concludendo, quindi, appare necessario, in previsione delle ormai prossime operazioni di ritiro per la produzione 1982, fissare alcuni principi base che consentano un ordinato svolgimento delle operazioni di ritiro della produzione destinata alla distillazione, senza creare inutili intralci burocratici, evitando dispendi di mezzi finanziari pubblici, nel rispetto delle garanzie di controllo della regolarità delle operazioni.

La presente proposta di legge prevede dunque innanzitutto una chiara distinzione fra « centri di ritiro », che sono i centri delle associazioni e delle cooperative, e i « centri di destinazione », che sono le distillerie.

Inoltre, precisato che il limite di 3.500 quintali va riferito ai centri di ritiro, si ammette la possibilità, ove le circostanze lo richiedano, di uno sdoppiamento della commissione, che consenta ad una parte dei suoi componenti di effettuare il controllo presso il centro di ritiro e ad un'altra di svolgere i propri compiti presso il centro di destinazione.

In tal modo, nel rispetto delle norme sui controlli e quindi delle garanzie per l'ente pubblico sulla regolarità delle operazioni, si avrebbe effettivamente la possibilità di compiere le operazioni di ritiro, avviando il prodotto alla distillazione, che resta sempre l'utilizzazione da privilegiare, per evitare la distruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini delle operazioni di ritiro, previste dal regolamento CEE 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, modificato da ultimo dal regolamento CEE 1315/80 del Consiglio del 28 maggio 1980, dei prodotti destinati alla trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80 gradi ottenuto per distillazione diretta del prodotto, le industrie di trasformazione devono considerarsi centri di destinazione del prodotto ritirato dal mercato e i centri di raccolta della frutta alla produzione devono considerarsi centri di ritiro.

Comunque devono considerarsi a tutti gli effetti centri di ritiro i magazzini cooperativi di raccolta, lavorazione e conservazione del prodotto, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1980.

ART. 2.

Il limite di 3.500 quintali previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1980 va riferito unicamente ad ogni singolo centro di ritiro.

ART. 3.

Il controllo della rispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dal mercato, della loro destinazione e del prezzo da corrispondere agli associati, previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto ministeriale 8 agosto 1980, può essere effettuato nei centri di destinazione, d'accordo fra le associazioni dei produttori agricoli interessate e la regione.

ART. 4.

Il prodotto ritirato dal mercato già condizionato può essere sballato nei centri di ritiro per facilitare le operazioni di consegna ai centri di destinazione.

Il presidente della commissione di controllo, cui — ai sensi dell'articolo 16 del decreto ministeriale 8 agosto 1980 — spettano compiti di coordinamento dei lavori della commissione, può stabilire, nel rispetto delle competenze dei vari componenti la commissione medesima, che l'accertamento del preventivo condizionamento del prodotto ritirato venga effettuato unicamente dal tecnico designato dallo ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal funzionario designato dalla prefettura competente per territorio, insieme o disgiuntamente fra loro.

ART. 5.

La commissione di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 8 agosto 1980 delibera validamente anche se sono presenti solo quattro dei suoi componenti, purché vi sia il funzionario designato dall'assessorato regionale dell'agricoltura, che ha funzione di presidente.